



# ISTITUTO COMPENSIVO TORTONA A

Corso Cavour 6/A – 15057 Tortona (AL)

Tel. 0131 861901

E-mail: alic83400n@istruzione.it - Pec:alic83400n@pec.istruzione.it

Sito Web: <https://compensivotortonaa.edu.it>

Codice Fiscale 94023330064



In relazione all'obbligo vaccinale per il personale scolastico si riporta quanto segue:

Il DL 26 novembre 2012 art. 2 (estensione dell'obbligo vaccinale)

1. Dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e' inserito il seguente:

*«Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari). – 1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n.52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:*

- Tutto il personale scolastico:
- del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
- delle scuole non paritarie
- dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)

I DS verificano l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Ovvero con la nota piattaforma "green Pass rafforzato" o con gli strumenti messi a disposizione dal MIUR

Dal momento che ora la certificazione verde potrà essere rilasciata per operare nella scuola solo se si è vaccinati, è evidente che il datore di lavoro sarà pienamente a conoscenza di chi sarà vaccinato e chi no.

La normativa in materia di privacy è stata effettivamente superata dallo stato emergenziale e dalle necessità finalizzate a dover garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Detto questo non risulta indispensabile procedere a raccogliere dati per tutto il personale scolastico ma solo per coloro che non risultassero in regola con la vaccinazione/guarigione da Covid.

Quindi appurato che:

*Nei casi in cui non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i DS invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa ovvero la presentazione della richiesta da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.*

*In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i DS invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.*

*In caso di mancata presentazione della documentazione i DS accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.*

Risulta quindi che il trattamento dei dati riguarderà solo coloro che non sono in regola con la vaccinazione.

Considerando che il trattamento risponde a un obbligo di legge NON è necessario il consenso esplicito dell'interessato per effettuarlo.

Per la trasmissione di inviti e comunicazioni saranno utilizzate raccomandate (a mano, tramite pec o tramite raccomandata postale) o peo e bacheca con conferma di ricezione.

In base al DL 26 novembre 2012 *art. 2 (estensione dell'obbligo vaccinale)* saranno raccolti dati personali riguardanti la somministrazione del vaccino per il Covid-19. Detto trattamento si confà come trattamento ai fini di legge (i DL hanno validità di legge fino alla scadenza o alla conversione in legge).

Il trattamento sarà effettuato con strumenti che possono essere legati al cartaceo o all'elaborazione elettronica dei dati.

Il trattamento sarà svolto minimizzando i dati richiesti e limitandoli solo allo stretto indispensabile per verificare l'adempimento o meno di quanto stabilito dal DL 26 novembre 2012 *art. 2 (estensione dell'obbligo vaccinale)*

Le persone autorizzate al trattamento dati fanno parte del personale della scuola e nessun dato verrà trasmesso ad altro ente fatte salve le disposizioni di legge e i regolamenti sul trasferimento di dati tra enti pubblici.

Il trattamento prevede un periodo di conservazione dei dati conforme al DL 26 novembre 2012 *art. 2 (estensione dell'obbligo vaccinale)*.

Il trattamento sarà effettuato rispettando tutte le misure di sicurezza necessarie al fine di garantire la tutela dei dati personali.

Il Dirigente scolastico

Carla Migliora

Firma autografa ai sensi dell'art. 3  
comma 2 del D.Legs. 39/1993